

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025

323/2025/R/COM

COMPLETAMENTO DELLE DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ACQUISIZIONE DI UN PUNTO DI RICONSEGNA ATTIVO DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE NEL SETTORE GAS CON INTRODUZIONE DELLA FACOLTÀ DI SCELTA DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE IN FASE DI VOLTURA. AGGIORNAMENTO DEL SET INFORMATIVO DEL SERVIZIO DI PRE-CHECK E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI VOLTURA ERRATE NEI SETTORI ELETTRICO E GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1347^a riunione dell'8 luglio 2025

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- il Regolamento UE/2016/679, *General Data Protection Regulation* - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: Regolamento GDPR);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito: decreto-legge 47/14);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di "Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- il vigente Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas TUDG;
- il vigente Testo integrato morosità gas o TIMG;

- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (di seguito: Codice di rete tipo per la distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 419/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 100/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com (di seguito: deliberazione 383/2016/E/com) e, in particolare, il vigente Allegato A recante "Regolamento per l'attuazione da parte della società Acquirente Unico delle attività in avvalimento svolte mediante lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante "Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato";
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 135/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 371/2024/R/com (di seguito: deliberazione 371/2024/R/com);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 22 ottobre 2024, 429/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 429/2024/R/gas);

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico, ciò anche con poteri di regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e di conseguente conformazione delle corrispondenti condizioni generali di contratto (articolo 2, comma 12, lettera h), e comma 37);
- il decreto-legge 47/14, all'articolo 5, prevede che gli atti aventi a oggetto l'allacciamento delle utenze gas, energia elettrica e servizi idrici, nelle forme della

stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli se non riportano i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare relativamente alla quale si chiede l'allacciamento;

- il predetto articolo, inoltre, pone in capo alla controparte venditrice del cliente finale la responsabilità di verificare i dati dell'utente e il loro inserimento negli atti sopra richiamati, prevedendo a tal fine che il cliente sia tenuto a consegnare idonea documentazione attestante lo stato da verificare, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 429/2024/R/gas, l'Autorità ha delineato gli orientamenti finalizzati a consentire ai clienti finali di effettuare una voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore, nel mercato del gas naturale, come già disciplinato con riferimento al mercato dell'energia elettrica con la deliberazione 135/2021/R/eel e come auspicato sia dagli operatori che dai clienti finali, i quali potranno gestire in maniera più semplice le forniture di un'unità immobiliare o di un esercizio commerciale eventualmente potendo anche scegliere lo stesso fornitore per entrambi i servizi già in fase di voltura contrattuale;
- in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, nel documento per la consultazione 429/2024/R/gas, è stata prospettata un'unica modalità di presentazione della richiesta di voltura da parte del cliente finale, sia che questa venga rivolta alla controparte commerciale preesistente, sia che venga rivolta ad una nuova controparte commerciale, uniformando anche le tempistiche di esecuzione del processo;
- in particolare, il nuovo processo di voltura gas delineato verrebbe originato con le modalità di seguito sintetizzate:
 - a) il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di riconsegna attivo richiede indifferentemente la voltura alla preesistente controparte commerciale o ad una nuova controparte commerciale;
 - b) l'accettazione o meno della richiesta (sia che questa avvenga da parte della preesistente controparte commerciale, sia che avvenga da parte di una nuova controparte commerciale), dovrà essere comunicata entro 3 giorni lavorativi (in luogo dei 2 giorni lavorativi attualmente previsti, al fine di consentire tutte le necessarie attività di verifica anche nei casi con maggiore complessità tecnica) al cliente richiedente;
- successivamente, nella fase di interlocuzione con il SII, il processo verrebbe differenziato, come già avviene nelle modalità attualmente previste per il settore elettrico. In particolare, la richiesta verrebbe trasmessa al SII:
 - a) direttamente dalla controparte commerciale preesistente, nel caso in cui il cliente si sia rivolto alla medesima;
 - b) dall'utente della distribuzione abbinato alla nuova controparte commerciale, nel caso in cui il cliente abbia scelto una controparte commerciale diversa; ciò perché in quest'ultima fattispecie oltre alla variazione del cliente finale deve

essere attuato uno *switching* a tutti gli effetti, con anche le relative verifiche di ammissibilità e di capacità effettuate dal SII, nei confronti del nuovo utente del bilanciamento, indicato nella richiesta effettuata dall'utente della distribuzione;

- le tempistiche complessive di esecuzione della voltura dal momento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente sono state ipotizzate pari al massimo a 5 giorni lavorativi, fatta salva la volontà del cliente di individuare una data di decorrenza successiva;
- con riferimento agli obblighi informativi nei confronti del SII, diversamente da quanto attualmente previsto, nel caso in cui la richiesta di voltura formulata dal cliente venga rifiutata, sia dalla preesistente che da una diversa controparte commerciale, non è ritenuta necessaria alcuna comunicazione nei confronti del SII, in quanto è comunque garantita al cliente finale la possibilità di effettuare la richiesta ad un'altra controparte commerciale o, in alternativa, all'esercente il servizio di ultima istanza, nei confronti del quale permane l'obbligo di accettazione della voltura;
- come previsto nel settore elettrico, al fine di garantire che il processo di voltura con cambio fornitore avvenga minimizzando gli elementi di incertezza per gli operatori interessati, nel documento per la consultazione 429/2024/R/gas è stata ipotizzata l'estensione del servizio per la messa a disposizione all'utente della distribuzione delle informazioni tecniche e commerciali (afferenti al punto di riconsegna sul quale viene richiesta la voltura con cambio fornitore), che consentano all'utente richiedente di valutare l'acquisizione del punto di riconsegna prima di effettuare la richiesta di voltura con cambio fornitore al SII;
- oltre al completamento delle disposizioni in tema di voltura, nell'ambito del documento per la consultazione 429/2024/R/gas è stata prospettata la possibilità di aggiornare il servizio di *pre-check* gas; in particolare, è stato delineato un arricchimento del set informativo di dati messi a disposizione nel servizio, funzionali a verificare che le caratteristiche tecniche e commerciali della fornitura dichiarate dal cliente siano effettivamente corrispondenti a quelle presenti nel SII;
- infine, con riferimento alle tempistiche di implementazione, sia in relazione al processo di voltura che all'aggiornamento del servizio di *pre-check*, nel documento per la consultazione 429/2024/R/gas è stata ipotizzata l'entrata in operatività decorsi 6 mesi dalla pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII, in attuazione delle disposizioni regolatorie in materia;
- con la deliberazione 371/2024/R/com, in ragione di quanto stabilito con la deliberazione 135/2021/R/eel, l'Autorità ha disposto l'abrogazione della procedura speciale informativa, gestita dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), volta a comunicare al cliente finale il nominativo del venditore ignoto controparte commerciale del contratto di cui si intende richiedere la voltura (di seguito: procedura speciale informativa sul *venditore ignoto*) per il solo settore elettrico, mantenendo efficace l'analoga procedura per il settore gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento al documento per la consultazione 429/2024/R/gas sono pervenute le osservazioni da parte di 14 soggetti, di cui 6 associazioni di imprese del settore gas, 2 associazioni dei consumatori e 6 imprese di settore;
- in linea generale, in tutte le osservazioni pervenute viene confermata l'opportunità di estendere anche al settore del gas naturale l'introduzione della facoltà di scelta del fornitore in fase di voltura contrattuale;
- gli aspetti principali relativi alla voltura su cui nelle osservazioni è stata posta una maggiore attenzione riguardano le tempistiche e i flussi informativi per la gestione del processo in considerazione dei soggetti della filiera gas coinvolti e l'adeguamento degli strumenti a tutela del credito dei venditori uscenti;
- in particolare, con riferimento alle tempistiche di gestione di una richiesta di voltura è stato evidenziato che un termine unico dovrebbe tener conto anche della casistica in cui l'utente della distribuzione non abbia punti sulla rete di distribuzione in questione, nonché della conferma dell'acquisizione nel proprio portafoglio da parte dell'utente del bilanciamento a cui il punto di riconsegna verrà associato (nei casi in cui sia necessaria); pertanto, la tempistica di 5 giorni lavorativi ipotizzata nel documento per la consultazione è ritenuta eccessivamente ristretta per la gestione delle casistiche sopra menzionate e viene segnalata l'opportunità di estenderla a 8 giorni lavorativi, sempre fatta salva la volontà del cliente di prevedere una data specifica successiva a tale termine;
- è stata inoltre segnalata la possibilità di valutare delle ottimizzazioni nei processi e nei flussi informativi che hanno impatto sulla gestione dei punti di riconsegna da parte degli utenti del bilanciamento, riguardanti non solo la fattispecie della voltura con *switching*, ma potenzialmente anche la gestione del *settlement* e la verifica di capacità;
- un ulteriore aspetto evidenziato in molte osservazioni, con impatto anche nel settore elettrico, è relativo all'opportunità di introdurre una procedura sistematica che consenta l'annullamento di una richiesta di voltura in caso di errori, anche successivamente alla data di decorrenza della voltura, con ripristino della fornitura preesistente, in luogo della gestione "fuori-linea" attualmente prevista;
- con riferimento al servizio informativo per l'attivazione contrattuale è stata generalmente condivisa l'estensione al settore gas ed è stata segnalata l'opportunità di integrare ulteriori informazioni funzionali a rendere note con un maggior livello di dettaglio le caratteristiche tecniche del punto di rilevanza commerciale;
- con riferimento all'aggiornamento del servizio di *pre-check* è stato accolto positivamente l'arricchimento del set informativo di dati messi a disposizione, e, oltre all'inserimento di alcuni ulteriori parametri tecnici del punto di riconsegna, è stata segnalata in alcune osservazioni l'opportunità di inserire nel medesimo servizio ulteriori informazioni, in particolare quelle fornite in caso di richiesta di *switching con riserva*, di cui all'articolo 8 del TIMG, nonché la possibilità che il servizio di *pre-check* possa essere utilizzato nella fase propedeutica alla sottoscrizione del contratto;
- per quanto riguarda gli strumenti a tutela del credito derivante da morosità è stata in particolare auspicata la revisione del Sistema Indennitario;

- in relazione alle tempistiche di implementazione per il completamento del processo di voltura è stata generalmente evidenziata la necessità di prevedere dei termini più ampi di quelli prospettati, con indicazioni che vanno dagli 8 ai 12 mesi dalla pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII, anche in considerazione degli interventi già programmati per la gestione dei processi sia in ambito elettrico che gas, mentre non sono emerse particolari criticità relative all'ampliamento dei dati messi a disposizione nell'ambito del servizio di *pre-check*.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare l'estensione anche al settore del gas naturale della facoltà di scelta del fornitore da parte del cliente finale in fase di voltura contrattuale;
- a tal fine, prevedere che il cliente che abbia necessità di effettuare una voltura contrattuale possa rivolgersi a qualsiasi controparte commerciale di suo gradimento e presentare la richiesta con le medesime modalità e tempistiche, sia che questa venga rivolta alla controparte commerciale preesistente sul punto, sia che venga rivolta ad una nuova controparte commerciale;
- sia opportuno non accogliere le osservazioni relative all'allungamento delle tempistiche di gestione della richiesta di voltura per le ragioni segnalate in quanto già attualmente la voltura con *switching* è consentita solo in presenza di un contratto di distribuzione attivo e, per quanto riguarda il secondo aspetto segnalato, sebbene la tempistica per l'utente del bilanciamento per confermare l'abbinamento del punto di riconsegna possa eccedere i termini di decorrenza della voltura, il medesimo ne è informato sempre in un momento precedente (almeno un giorno lavorativo) alla decorrenza della voltura; pertanto, pur considerando le potenziali complessità gestionali che potrebbero riscontrarsi in talune circostanze, sia opportuno garantire che la voltura venga gestita con le medesime tempistiche sia nel settore elettrico che nel settore gas, a beneficio dei clienti finali e delle stessi operatori in relazione agli aspetti commerciali di gestione dei rapporti con i clienti;
- sia opportuno accogliere le richieste di gestione delle volture richieste per errore e definire una procedura tecnica per la gestione di richieste di voltura con *switching* errate effettuate verso il SII e già eseguite, con riferimento ad entrambi i settori elettrico e gas; in particolare, prevedere che l'utente della distribuzione nel gas e del trasporto nell'elettrico che abbiano effettuato una richiesta errata di voltura con *switching* debbano trasmettere al SII una risoluzione contrattuale di ripristino (appositamente prevista) a seguito della quale il SII informerà tutti i soggetti interessati della necessità di ripristinare la situazione precedente per il cliente effettivamente titolare della fornitura;
- sia opportuno confermare l'estensione al settore gas del servizio informativo per attivazione contrattuale e che, in accoglimento delle osservazioni pervenute in merito, nell'ambito del medesimo vengano messe a disposizione le seguenti informazioni:
 - a) Codice PDR;
 - b) Indirizzo di fornitura;
 - c) dati identificativi dell'impresa di distribuzione;

- d) codice Remi;
- e) Consumo Annuo del PDR (CA);
- f) Profilo di prelievo standard;
- g) capacità di trasporto;
- h) stato del PDR;
- i) classe del misuratore;
- j) mercato di provenienza del punto;
- k) date delle richieste di *switching* finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
- l) date delle richieste di voltura finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
- m) date delle richieste di voltura con cambio fornitore finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
- con riferimento al servizio di *pre-check* sia opportuno confermare l'ampliamento delle informazioni rese disponibili, prevedendo che, in caso di esito positivo ad una richiesta di *pre-check*, siano integrate le seguenti informazioni:
 - a) Stato del PDR;
 - b) Tipologia del PDR;
 - c) Consumo annuo (CA);
 - d) Profilo di prelievo standard;
 - e) capacità di trasporto;
 - f) Classe del gruppo di misura;
 - g) tipo misuratore;
 - h) telegestione;
 - i) codice Remi;
- sia opportuno non prevedere in questa fase l'introduzione delle informazioni di carattere commerciale di cui all'articolo 8 del TIMG in fase di *pre-check*, né di prevedere che il servizio di *pre-check* possa essere utilizzato prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale, fin tanto che non sia comprovata la sicurezza e la sostenibilità di ulteriori modalità di gestione che consentano di verificare il consenso esplicito da parte del cliente finale all'utilizzo del suddetto servizio;
- sia opportuno rimandare ad un successivo apposito provvedimento la revisione del Sistema Indennitario, con riferimento ad entrambi i settori elettrico e gas;
- sia opportuno evidenziare che eventuali ottimizzazioni nei processi e nei flussi informativi che hanno impatto sulla gestione del *settlement* e della verifica di capacità, potranno essere valutati nei suddetti ambiti;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione per il completamento del processo di voltura, l'introduzione del connesso servizio per attivazione contrattuale e la procedura di ripristino nei casi di richiesta di voltura con *switching* errata e già eseguita, con riferimento ad entrambi i settori elettrico e gas, sia opportuno contemperare le esigenze tecniche emerse nell'ambito della consultazione con quelle commerciali nonché, soprattutto, con i benefici per i clienti finali, e a tal fine prevedere che il processo di voltura con cambio fornitore trovi applicazione a decorrere dal 1 luglio 2026 e che, a tal fine, il Gestore del SII pubblichi le relative specifiche tecniche entro e non oltre il 31 ottobre 2025;

- sia opportuno prevedere che l'integrazione delle informazioni nell'ambito del servizio di *pre-check* gas trovino applicazione a decorrere dal 1 maggio 2026 e che, a tal fine, il Gestore del SII pubblichi le relative specifiche tecniche entro e non oltre il 31 ottobre 2025;
- come già avvenuto per il settore elettrico, non essendoci più la necessità di conoscere la controparte commerciale presente sul punto al fine di effettuare una richiesta di voltura, in concomitanza con l'applicazione del nuovo processo di voltura, sia opportuno abrogare, anche per il settore gas, la procedura speciale informativa sul *venditore ignoto*, gestita dallo Sportello, e che tale abrogazione, tenuto conto delle tempistiche di implementazione del presente provvedimento, sia efficace dal 1 gennaio 2027

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale

- 1.1. Sono approvate le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.
- 1.2. L'Allegato A, di cui al precedente comma 1.1., sostituisce integralmente l'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2

Servizio informativo per attivazione contrattuale

- 2.1. Il SII rende disponibile il servizio informativo per attivazione contrattuale per la messa a disposizione delle informazioni tecniche e commerciali afferenti al punto di riconsegna sul quale viene richiesta la voltura con cambio fornitore.
- 2.2. Al servizio informativo per attivazione contrattuale hanno accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di utenti della distribuzione.
- 2.3. L'accesso al servizio informativo per attivazione contrattuale è funzionale a fornire all'utente della distribuzione le informazioni tecniche e commerciali relative al punto di riconsegna, al fine di valutare l'acquisizione del punto prima di formulare la richiesta di voltura con cambio fornitore al SII.

Articolo 3

Gestione delle richieste di consultazione nell'ambito del servizio informativo per attivazione contrattuale

- 3.1. Nell'ambito del servizio informativo per attivazione contrattuale, l'utente richiedente è tenuto ad indicare, secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, le seguenti informazioni:
- a) Codice PDR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) disponibilità della documentazione attestante la richiesta di voltura da parte del cliente finale;
 - c) Codice Fiscale del cliente finale;
 - d) la data presunta di decorrenza della voltura.
- 3.2. L'esito della consultazione è positivo in caso di esistenza del codice PdR.
- 3.3. In caso di esito positivo, la risposta del SII all'utente richiedente deve contenere le seguenti informazioni relative al punto di riconsegna:
- a) Codice PDR;
 - b) Indirizzo di fornitura;
 - c) dati identificativi dell'impresa di distribuzione;
 - d) codice Remi;
 - e) Consumo Annuo del PdR (CA);
 - f) Profilo di prelievo standard;
 - g) capacità di trasporto;
 - h) stato del PdR;
 - i) classe del misuratore;
 - j) mercato di provenienza del punto;
 - k) date delle richieste di switching finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
 - l) date delle richieste di voltura finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
 - m) date delle richieste di voltura con cambio fornitore finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
- 3.4. In caso di esito negativo, il SII ne dà evidenza all'utente richiedente.

Articolo 4

Monitoraggio relativo all'utilizzo del servizio informativo per attivazione contrattuale

- 4.1. Il Gestore del SII trasmette mensilmente alla Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità un report contenente almeno le seguenti informazioni, per ciascun utente della distribuzione:
- a) numero di accessi al servizio;

- b) numero di richieste di voltura;
- c) numero di richieste di voltura in cui il codice fiscale del cliente finale presente nella richiesta non coincide con il codice fiscale inserito in fase di accesso al servizio.

Articolo 5

Gestione delle richieste di voltura errate nei settori elettrico e gas

- 5.1. In caso di richieste di voltura con *switching* errate effettuate verso il SII e già eseguite, l'utente della distribuzione nel settore gas e l'utente del trasporto nel settore elettrico trasmettono al SII una risoluzione contrattuale di ripristino.
- 5.2. In esito alla risoluzione contrattuale di cui al precedente comma 5.1, il Gestore del SII ne dà notizia a tutti i soggetti interessati e in particolare, informa l'utente della distribuzione o del trasporto che al momento della richiesta di voltura era intestatario del punto della necessità di ripristinare la situazione precedente con riferimento al cliente effettivamente titolare della fornitura.

Articolo 6

Modifiche e integrazioni alla delibera 415/2018/R/gas in materia di servizio di pre-check gas

- 6.1. All'articolo 3, comma 3.5, della delibera 415/2018/R/gas dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:
 - d) Stato del PDR;
 - e) Tipologia del PDR;
 - f) Consumo annuo (CA);
 - g) Profilo di prelievo standard;
 - h) capacità di trasporto;
 - i) Classe del gruppo di misura;
 - j) tipo misuratore;
 - k) telegestione;
 - l) codice Remi.”

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 6.2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal 1 luglio 2026.
- 6.3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal 1 maggio 2026.
- 6.4. A decorrere dal 1 gennaio 2027, sono abrogati gli articoli 1, comma 1.1, lett. b) e 1, comma 1.3, dell'Appendice I dell'Allegato A alla deliberazione 383/2016/E/com.

6.5. Il Gestore del SII, entro il 31 ottobre 2025, pubblica le specifiche tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare in relazione alla gestione:

- del processo di voltura gas;
- del servizio informativo per attivazione contrattuale gas;
- delle richieste di voltura errate nei settori elettrico e gas;
- delle ulteriori informazioni nell'ambito del servizio di *pre-check* gas.

6.6. La presente deliberazione e l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché la deliberazione 418/2015/R/com e la deliberazione 102/2016/R/gas, come modificate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini